



Provincia
di Ferrara



Camera di Commercio
Ferrara

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI TURISMO TRA PROVINCIA DI FERRARA E CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

PREMESSO CHE

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, attribuisce alla Provincia la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità provinciale e individua fra le funzioni della Provincia quelle inerenti la promozione, il coordinamento e la realizzazione di opere di rilevante interesse per il settore economico, produttivo, commerciale e turistico;

la legge n. 580/1993, nel ridefinire il ruolo delle Camere di Commercio, riconosce loro primarie funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese della circoscrizione di competenza oltre che la possibilità di divenire delegatarie di funzioni da parte dello Stato o delle Regioni, di partecipare ad accordi e convenzioni, di formulare, su questioni di interesse per le imprese, pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

la legge n. 203/1995 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", che ha trasferito alle Regioni tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ha aperto una stagione potenzialmente favorevole all'avvio dei processi di riforma del settore, lasciando ai governi locali la possibilità di disegnare strategie innovative, rispondenti alle nuove sfide di mercato;

la legge n. 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" riconosce, all'articolo 2, comma 1, il ruolo delle Province con riguardo particolare all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica e contestualmente riconosce alle autonomie funzionali un ruolo nella promozione dei sistemi turistici locali, come indicato all'articolo 5, comma 2;

la legge regionale n. 7/1998 "Organizzazione turistica regionale", recentemente riformata con le leggi n. 2/2007 e n. 13/2007, regola l'organizzazione e la promozione del sistema turistico emiliano-romagnolo e riconosce alla Provincia competenze in materia di definizione delle proprie politiche di valorizzazione e promozione turistica del territorio e del suo patrimonio e alla Camera di Commercio il ruolo nel settore del turismo nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese;



Provincia
di Ferrara



Camera di Commercio
Ferrara

CONSIDERATO CHE

Provincia di Ferrara e Camera di Commercio sono chiamate, ciascuna nel proprio ambito istituzionale, a realizzare compiti di interesse pubblico per lo sviluppo economico del territorio provinciale;

con particolare riferimento alle politiche del turismo, Provincia e Camera di Commercio rappresentano spazi istituzionali con ruoli riconosciuti e fortemente interagibili nell'interesse di uno sviluppo equilibrato e significativo del settore;

Provincia di Ferrara e Camera di Commercio condividono una pluralità di obiettivi, per alcuni dei quali hanno già sperimentato occasioni di collaborazione;

VALUTATO CHE

lo sviluppo del turismo in provincia di Ferrara rappresenta una variabile strategica di crescente rilevanza, anche in relazione al suo elevato grado di integrazione con le altre componenti del sistema economico e per i riflessi in termini occupazionali;

che è sempre più pressante da parte delle imprese la richiesta di un più incisivo raccordo tra le Istituzioni nella formulazione delle politiche di sviluppo turistico del territorio, anche al fine di corrispondere al meglio alle esigenze del tessuto economico-produttivo locale;

è opportuno attivare rapporti di collaborazione sinergica fra le istituzioni che a livello locale operano in chiave di promozione turistica al fine di dare maggiore efficacia, organicità e incisività alle singole azioni, anche in considerazione della vigente normativa regionale del settore che valorizza le istanze che esprimono, seppur localmente, una forte convergenza infra istituzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Provincia di Ferrara e Camera di Commercio si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore turistico provinciale attraverso la realizzazione di iniziative comuni, o comunque coordinate, di promozione del settore, con particolare riferimento alla:

- realizzazione di studi e ricerche in materia turistica e raccolta di dati statistici;
- progettazione e sviluppo di interventi formativi;
- attuazione di politiche della Qualità;
- realizzazione e allo sviluppo delle attività di comunicazione.

Articolo 2



Provincia
di Ferrara



Camera di Commercio
Ferrara

Per la realizzazione delle iniziative gestite congiuntamente, anche avvalendosi di organismi esterni con specifiche competenze in materia, Provincia di Ferrara e Camera di Commercio si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie sulla base degli specifici stanziamenti fissati nei rispettivi bilanci di previsione. Per le iniziative gestite autonomamente ma rientranti nel programma delle attività coordinate, le parti assicurano comunque forme non finanziarie di collaborazione.

Articolo 3

La predisposizione della proposta del programma promozionale è effettuata da un apposito Tavolo paritetico di coordinamento permanente, istituito tra Provincia di Ferrara e Camera di Commercio, che terrà conto delle esigenze e delle indicazioni formulate da organismi che abbiano interesse e competenza in materia turistica.

Il Tavolo di coordinamento si costituisce, per ciascuna delle parti, con la partecipazione del Presidente (o di un suo delegato), di un dirigente e di un funzionario.

L'incarico di Segreteria viene definito in occasione dell'insediamento.

Articolo 4

Per ogni attività avviata nell'ambito del presente Protocollo le parti si impegnano ad assicurare la piena e paritetica visibilità della partecipazione di entrambi i sottoscrittori, sia per le iniziative attuate congiuntamente sia per quelle che vedono una delle parti agire in qualità di soggetto capofila.

Articolo 5

La titolarità degli studi, delle ricerche e del materiale editoriale realizzato congiuntamente ai sensi della presente convenzione è attribuita in modo paritario alle parti.

Le medesime, per iniziative promosse singolarmente, hanno facoltà di utilizzare e diffondere tali realizzazioni, indicando, in ogni caso, sulle stesse la compartecipazione e apponendo i rispettivi loghi.

Articolo 6

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, per lo stesso periodo, previa manifestazione in tal senso di entrambe le parti, da formalizzarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente Protocollo necessarie per il migliore conseguimento degli obiettivi del Protocollo medesimo nonché dei propri compiti istituzionali.

Articolo 7

Le parti si impegnano a concordare, nello spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure o adempimenti non specificati nel presente Protocollo ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati e a risolvere con il



Provincia
di Ferrara



Camera di Commercio
Ferrara

medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.



Provincia
di Ferrara



Camera di Commercio
Ferrara

Articolo 8

L'esatta e puntuale osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5 deve ritenersi condizione essenziale per la validità del presente Protocollo.

Articolo 9

Il presente Protocollo è redatto in tre esemplari, uno per ciascuna delle parti e il terzo a valere per la registrazione, qualora richiesta in caso d'uso.

Le eventuali spese di registrazione sono divise a metà fra le parti.

Ferrara, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

PROVINCIA DI FERRARA
Il Presidente

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
Il Presidente